



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE STRADE NORD - U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

U.O. PREVENZIONE E GESTIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

U.O. GESTIONE MANUFATTI



ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI CUI AL D. Lgs. 81/2008 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

art. 59 D. Lgs. 36/2023

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO TECNICO

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio e RUP
Dott. Ing. Valerio Bussei

Il RUP
Arch. Raffaella Pancioli

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n°	Data Progetto Marzo 2025	N° P.E.G.	Nome File			

**SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA'
SOSTENIBILE e PATRIMONIO**

* * *

**ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI CUI AL
D. Lgs. 81/2008 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
INFRASTRUTTURE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

ART. 59 DEL D.Lgs. 36/2023

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE TECNICA -**

Il Responsabile Unico del Progetto:
Arch. Raffaella Pancioli

1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente capitolato riguarda la stipula di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del Decreto legislativo 36/2023 e smi, in base al quale affidare a seguito di appalti specifici i servizi tecnici relativi all'ottemperanza del D. Lgs. 81/2008 riguardo ai cantieri temporanei e mobili.
2. L'accordo quadro è finalizzato all'esecuzione di detti servizi relativamente agli interventi da effettuarsi sulla rete viaria provinciale.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC») nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Progetto (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 15 e 114 del Codice dei contratti, e dal direttore dell'esecuzione, come da allegato II.14 del Codice.
4. Le Finalità e i contenuti specifici dei singoli affidamenti sono riportati nelle lettere di affidamento dei singoli servizi.
5. Per ogni livello di progettazione, la committenza fissa le tempistiche, i requisiti, gli elaborati progettuali minimi, la documentazione tecnica e contabile necessaria e i documenti tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nella lettera di affidamento, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Capitolato Tecnico.
6. In caso di affidamento disgiunto delle fasi progettuali od esecutive, l'affidatario del servizio, deve esplicitamente accettare l'attività progettuale svolta in precedenza da altro Operatore, salvo la possibilità di integrare ed adeguare il Piano di Sicurezza per risolvere problematiche esecutive.

2. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni oggetto di Accordo dovranno far riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il tecnico affidatario dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi oggetto delle prestazioni e della consistenza dei manufatti oggetto della prestazione richiesta, nonché di essere edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione delle attività commissionate.
3. Rientra tra gli oneri del presente capitolato il coordinamento del tecnico affidatario, in fase di redazione dei progetti commissionati, con il RUP, che svolge anche le funzioni di DEC, e gli enti interessati al rilascio di nulla osta o pareri in merito al progetto e all'esecuzione dei lavori.
4. L'espletamento dell'incarico da parte del tecnico affidatario prevede anche la partecipazione ad incontri e riunioni per la pianificazione dell'attività progettuale ed il suo coordinamento con altri soggetti a qualsiasi titolo incaricati o designati da parte dell'Amministrazione committente. Il R.U.P, a tale scopo, potrà convocare incontri e riunioni alle quali il tecnico affidatario è obbligato a partecipare.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il presente documento individua le attività professionali che potrebbero essere in tutto o in parte affidate all'Operatore Economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo affidamento, ove sarà indicato, di volta in volta, l'oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste.
2. Le attività da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle prestazioni indicate di seguito, tenendo presente che l'elenco è rappresentativo ma potrebbe non essere esaustivo:

I servizi da espletare, ai sensi dell'Allegato I.7 del Codice, sono compresi tra i seguenti:

- A livello di progettazione di fattibilità tecnico - economica:
 - piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento all'allegato XV, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia;
 - cronoprogramma;

- stima dei costi della sicurezza;

- A livello di progettazione esecutiva:

- aggiornamento (in caso di precedente redazione del PFTE) o redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- cronoprogramma;

- stima dei costi della sicurezza;

- redazione del fascicolo dell'opera;

In fase di progettazione è richiesto che il Coordinatore si rapporti con il progettista dell'intervento al fine di trovare le migliori soluzioni che eliminino o riducano al minimo i rischi da lavoro.

- In fase di esecuzione dei lavori:

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 D. Lgs. 81/2008);

3. Per quanto all'elenco precedente, il calcolo della parcella avverrà ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Costituisce parte integrante del Capitolato ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Capitolato, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio.

5. Il tecnico affidatario dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale soddisfacimento dei termini predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto della programmazione dell'Amministrazione committente in materia di Opere Pubbliche.

4. OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Tecnico affidatario è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente capitolato e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

2. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Tecnico affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Tecnico affidatario è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. Il Tecnico affidatario deve inoltre:

- a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
- b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica e dei principi di cui all'articolo 2, comma 3;
- c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni dell'Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con apposita motivazione;
- d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall'Amministrazione committente di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Capitolato, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario in proprio e avvalendosi dei predetti professionisti.

5. PRESTAZIONI PER LE QUALI È ASSUNTA UNA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PERSONALE

Per tutte le attività di cui al presente accordo quadro è necessaria l'individuazione di uno specifico professionista (persona fisica) in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilità e sanzioni di natura penale oltre che amministrativa.

Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in coordinamento con la progettazione architettonica e ingegneristica dell'intervento, in occasione del livello progettuale o dei livelli progettuali ove sono richieste.

In collaborazione con il progettista dell'intervento, l'impresa esecutrice e sotto la supervisione del RUP, dovranno essere pianificati i lavori o le fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la relativa durata.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE

1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.

L'eventuale assenza di direttive non esime il Tecnico affidatario dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore soluzione tecnica.

2. Il contenuto degli elaborati progettuali e delle relazioni a supporto deve risultare coerente con il livello di progettazione richiesto in riferimento al Codice dei Contratti, al D.Lgs. 81/2008 e alle linee guida dell'ANAC nonché di ogni altra norma in materia emanata o emananda nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, che si intendono qui integralmente riportati anche se materialmente non allegati.

3. Nella fase di sviluppo del progetto il tecnico affidatario è tenuto a coordinarsi e a relazionarsi sistematicamente ed in via progressiva con l'Amministrazione committente acquisendo ogni eventuale osservazione o indicazione in merito.

4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che già elaborato e anche presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

- a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
- b) rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui all'articolo 3, in proporzione all'entità delle modifiche.
5. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità preposte al rilascio di permessi ed autorizzazioni..
6. Per l'elaborazione degli elenchi prezzi e computi metrici dei costi della sicurezza il tecnico affidatario è tenuto ad utilizzare i prezzi indicati, di volta in volta, dal Direttore dell'Esecuzione;
7. Ogni analisi del prezzo dovrà basarsi per quanto riguarda i materiali, sui prezzi derivati da almeno tre diverse offerte commerciali.

7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il Tecnico affidatario, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvede al coordinamento per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo comprendono anche la fase iniziale dei lavori, con la verifica della rispondenza della organizzazione del cantiere alle soluzioni previste nel PSC, originario o modificato in accoglimento delle osservazioni e integrazioni dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 100, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Il coordinamento, fermi restando gli obblighi di legge, comprende la vigilanza sull'attuazione del PSC, il suo adeguamento e aggiornamento continuo, nonché la vigilanza e l'approvazione dei Piani operativi delle imprese in cantiere, con la coerenza tra i vari piani, l'adeguamento in caso di modifica delle attrezzature o dei mezzi impiegati in cantiere, la variazione delle aree di stoccaggio, di transito dei mezzi o del programma dei lavori.
4. Il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione comprende:
- la produzione, a lavori ultimati e prima dell'avvio delle operazioni di collaudo, degli elaborati definitivi e aggiornati del Fascicolo informativo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;
 - il concorso attivo negli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b).

8. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il controllo periodico dell'avanzamento della progettazione è finalizzato a:
- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione o dell'esecuzione dell'opera;
 - identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione o esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
 - identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
 - fornire un supporto continuo al professionista OE, agevolando la sua collaborazione alla redazione del progetto, seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.
2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.
- La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

3. L'OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza definita dal Rup a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative. Agli incontri potranno partecipare i soggetti incaricati della verifica del livello di progettazione interessato, per l'attività di verifica "in progress".

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa.

4. L'OE è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

9. ELABORATI PROGETTUALI

1. Gli elaborati progettuali saranno forniti in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile (per gli elaborati descrittivi : .docx, .odt, .xlsx, .ods o altri formati di interscambio; per gli elaborati grafici : .dwg o altri formati di interscambio).

2. Potrà essere richiesta una copia cartacea, gli elaborati dovranno essere stampati in formato A4 o, se più grandi, piegati nello stesso formato.

3. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione.

10. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

1. Nell'ambito della progressiva applicazione di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia, con riferimento al periodo di durata del presente accordo quadro, la SA si riserva la facoltà di richiedere l'espletamento, da parte dell'OE aggiudicatario, di alcuni dei servizi oggetto di gara mediante i predetti metodi e strumenti.

2. La quantità e qualità delle informazioni contenute negli elaborati dovrà essere sufficiente ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi nelle fasi del processo a cui ci si riferisce e l'interoperabilità tra gli operatori (progettazione, esecuzione, manutenzione), tenendo in considerazione l'intero ciclo di vita dell'organismo edilizio.

Per la definizione del Livello di sviluppo degli oggetti (LOD) si fa riferimento alle norme UNI 11337-3 (oppure, in alternativa si utilizza il sistema di riferimento AIA USA).

Il LOD dei modelli e degli elaborati previsti dovrà contenere una combinazione di informazioni di tipo geometrico (bidimensionale e tridimensionale) e non geometrico (normativo, prestazionale, tecnico, economico, etc.) coerente con gli obiettivi della fase a cui si riferiscono (fattibilità, definitiva, esecutiva, as built).

In caso di adozione dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 43 del codice, la stazione appaltante può richiedere che le informazioni relative ai commi da 1 a 3 vengano integrate nella gestione informativa digitale anche mediante l'elaborazione di modelli informativi del cantiere. I modelli informativi di cantiere devono possedere una struttura tale da recepire le informazioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché l'associazione delle informazioni riguardanti le lavorazioni alla variabile temporale, in riferimento al cronoprogramma, e gli aspetti relativi alla computazione dei lavori, in riferimento agli oneri della sicurezza.

11. PROFESSIONISTI INCARICATI

1. Ai sensi dell'all. II.12 parte V del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l'incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Nel caso di vicende soggettive dell'OE elencate all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, si prenderà atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del Contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla SA la quale procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione. Conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al Contratto.

La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'OE del servizio al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applica l'art. 68 del Codice.

3. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) e dall'art. 120, comma 12 del Codice.